



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI CATANZARO

Il sottoscritto nato a il , dichiara di accettare la candidatura alla carica di Consigliere comunale nella lista recante il contrassegno " per l'elezione diretta del Sindaco e di n° 40 (quaranta) consiglieri per il Comune di CATANZARO che avrà luogo nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006.

Il sottoscritto dichiara, inoltre,:

- 1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
2) di non aver accettato la candidatura per altre liste per la elezione del Consiglio comunale di Catanzaro;
3) di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello e di non essere già stato eletto consigliere di altro Comune.

Catanzaro, li

Firma

Domicilio

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

A norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal suindicato candidato alla carica di consigliere comunale da me identificato con il documento seguente

Catanzaro, li

3

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione.

1 Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidate alla carica di consigliere comunale; per le candidate donne coniugate o vedove, aggiungere anche il cognome del marito.

2 Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno, L'articolo 56 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, infatti, così recita "1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia ."

3 L'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n° 53 recita "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (ora art. 21, comma 2, Dpr 28 dicembre 2000, n° 445)

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.